



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
3 GIUGNO 2014, N.45

Assegnazione al Comune di Mirabello delle risorse necessarie per la copertura di costi per le attività di rimozione, trasporto e smaltimento delle macerie miste ad amianto per l'area denominata "Tielle" sita in Via del Lavoro 12 a Mirabello

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 3 GIUGNO 2014, N.45

Assegnazione al Comune di Mirabello delle risorse necessarie per la copertura di costi per le attività di rimozione, trasporto e smaltimento delle macerie miste ad amianto per l'area denominata "Tielle" sita in Via del Lavoro 12 a Mirabello

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile";

- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012";

- il Decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/6/2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito in legge n. 99 del 9 agosto 2013 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";

Visti inoltre:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Richiamate:

- la propria circolare n. 2 del 16 giugno 2012 che ha fornito le prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione

dell'art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74;

- l'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 recante "Determinazione delle modalità di monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla gestione delle attività ed alla copertura della spesa";

- l'ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012 recante "Individuazione delle possibili destinazioni della prima quota di macerie raccolte, determinazione del costo di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle macerie";

- l'ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2013 recante "Interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 18 del 3 agosto 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012 e n. 2 del 15 gennaio 2013";

- l'ordinanza 139 del 15 novembre 2013 recante "Rimozione macerie miste ad amianto - disposizioni attuative dell'art. 1, commi 9, 10, 11 del D.L. n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 coordinamento delle misure intraprese ai sensi dell'ordinanza n. 79/2012 e individuazione linee guida per la gestione dei procedimenti avviati antecedentemente alla data di emanazione del D.L. 76/2013";

Considerato che l'ordinanza n. 139/2013 ha dato attuazione alla successione delle disposizioni del decreto legge n. 76/2013 rispetto a quelle del decreto legge n. 74/2012 e della propria ordinanza n. 79/2012 con riferimento ai riflessi sui procedimenti relativi alla rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli da sisma del 2012 nei Comuni appartenenti al cratere sismico, prevedendo in particolare che:

a) i procedimenti di rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli del sisma del 2012 già avviati dai Comuni ai sensi dell'ordinanza n. 79/2012 con l'emanazione dell'ordinanza sindacale ivi prevista e l'assunzione degli oneri di rimozione in via sostitutiva rispetto al soggetto inadempiente, per i quali alla data del 28 giugno 2013 i suddetti enti non abbiano già provveduto ad approvare la progettazione per la realizzazione delle attività di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali e alla redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, proseguono in capo al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, il quale a tali fini si avvale della struttura tecnica istituita a suo supporto, delle strutture della Regione Emilia-Romagna, ovvero dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

b) i procedimenti di rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli del sisma del 2012 già avviati dai Comuni ai sensi dell'ordinanza n. 79/2012, per i quali alla data del 28 giugno 2013 i suddetti enti abbiano già provveduto ad approvare la progettazione per la realizzazione delle attività di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali e alla redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, proseguono in capo agli stessi, con assegnazione a loro favore delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012;

c) in relazione ai casi di cui alla lettera b), successivamente alla realizzazione degli interventi e al pagamento delle prestazioni dei soggetti esecutori, per il Comune cessa di sussistere l'onere di ripetizione delle spese a favore del Commissario dele-

gato, atteso che il decreto legge n. 76/2013 riconduce le attività di rimozione delle macerie miste ad amianto derivanti dai crolli del sisma del 2012 agli interventi finanziabili con il fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012;

Considerato inoltre che l'ordinanza n. 139/2013 ha disposto, per quanto riguarda la gestione tecnico-amministrativa degli interventi di cui al punto precedente, lettera b), di indicare le seguenti linee guida:

1. la progettazione delle attività deve essere conforme alla disciplina di cui al D.Lgs n. 163/2006 e al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, al D.Lgs n. 81/2008 e alla normativa specifica in materia di rimozione dell'amianto; gli interventi devono conseguire la completa rimozione delle macerie contenenti amianto e lo smaltimento delle stesse; non sono ammessi interventi di solo incapsulamento non seguito da rimozione e smaltimento;

2. l'assegnazione delle risorse, a valere sul fondo per la ricostruzione, è disposta dal Commissario delegato previa valutazione della documentazione progettuale trasmessa dal Comune: successivamente all'esito positivo dell'istruttoria, il Commissario nei limiti delle risorse disponibili, con proprio decreto dispone l'ammissione della domanda di intervento;

3. sono ammissibili le spese, al lordo dell'IVA, chiaramente e strettamente limitate ai costi necessari per la realizzazione degli interventi; nello specifico, sono ammissibili:

- le spese connesse alla rimozione dell'amianto da manufatti in matrice cementizia e/o resinosa;
- le spese connesse allo smaltimento dell'amianto;
- le spese tecniche, entro il limite del 10% dell'importo complessivo dell'intervento, relative a:
 - gli incentivi per le attività svolte dal personale del Comune ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti del 2% dell'importo posto a base di gara;
 - gli eventuali servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria affidati a soggetti esterni alla struttura comunale, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 90 D.Lgs. 163/2006;
 - le spese connesse agli oneri per la sicurezza;
- sono invece escluse le eventuali spese per la redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del D.Lgs. n.81/2008, in applicazione dell' Ordinanza n. 79/2012;

4. il Comune provvede alle procedure per l'affidamento delle attività di asportazione, trasporto e smaltimento del materiale a ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;

5. per quanto riguarda in particolare le verifiche antimafia disciplinate dall'art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 per le attività ivi previste, il Comune verifica che l'impresa risulti essere iscritta o abbia presentato domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List");

6. il Comune ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, comunque in data antecedente a quella di scadenza del termine, e documentare al Commissario, la sussistenza di qualsiasi motivo che possa comportare il mancato rispetto del termine di conclusione degli interventi: in tale caso il Comune può concordare una proroga del termine previsto che, di norma, non può essere superiore a 3 mesi;

7. le risorse sono erogate con decreto del Commissario

come segue:

- erogazione di una somma pari al 80% dell'importo totale ammesso, a seguito di presentazione, parte del Comune, di copia della determina di aggiudicazione definitiva dei lavori/servizi affidati per la realizzazione dell'intervento;
- erogazione del saldo, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, unitamente alla certificazione di avvenuto smaltimento del materiale contenente amianto e di regolare esecuzione dell'intervento ai sensi di legge;

8. ai fini dell'erogazione delle risorse, di cui al precedente punto 7, nello specifico si individuano le seguenti modalità:

- devono essere trasmessi gli originali delle fatture, delle note di addebito o di altri documenti contabili, fiscalmente validi, debitamente quietanzati; tali documenti devono essere vidimati dalla struttura regionale incaricata dal Commissario e restituiti al soggetto beneficiario;
- le fatture o gli altri documenti contabili di cui sopra devono essere chiaramente intestate al Comune;
- a seguito dell'esame della rendicontazione amministrativa e finanziaria trasmessa dal Comune e delle eventuali integrazioni alle stesse, le strutture incaricate dal Commissario verificano la regolarità della documentazione presentata, e la conformità delle spese sostenute e quietanzate alle spese preventivate (anche nel caso di variazioni autorizzate e/o non significative). In quest'ultimo caso:
 - qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla spesa ammessa, l'erogazione deve essere riconosciuta nella misura della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata;
 - qualora la spesa sostenuta sia superiore alla spesa ammessa, l'erogazione deve essere riconosciuta esclusivamente nella misura della spesa ammessa;

9. struttura responsabile del procedimento per l'erogazione delle risorse di cui ai punti precedenti è la Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna;

Preso atto che:

- il Comune di Mirabello in data 10 gennaio 2013 con Ordinanza n. 241 ha ordinato alla Ditta Tielle srl., in riferimento all'area localizzata in via del Lavoro n.12, di provvedere agli interventi necessari per l'asportazione, il trasporto e lo smaltimento del materiale inerte dannoso stoccato in loco, derivante dal crollo e demolizione dei fabbricati di proprietà a seguito del sisma, al fine di prevenire e scongiurare qualsiasi tipo di danno ambientale;

- in data 22 gennaio 2013 la Ditta Tielle srl ha comunicato al Comune di Mirabello l'impossibilità di eseguire i lavori su indicati;

- il Comune di Mirabello ha quindi incaricato la ditta Zonta srl di predisporre la documentazione necessaria per la redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del D.Lgs n. 81/2008;

- l'AUSL di Ferrara in data 1° marzo 2013 (Prot. n. 14392/2013) ha espresso parere favorevole in merito al piano di lavoro trasmesso dal Comune;

- il Comune di Mirabello con determinazione n. 8 del 21 marzo 2013 ha definito le attività necessarie per la rimozione delle macerie contenenti amianto nell'area denominata "Tielle", individuando in particolare per i lavori necessari allo smaltimento del materiale una previsione di spesa pari ad euro 35.000,00 (IVA ai sensi di legge esclusa);

- il Comune di Mirabello in data 10 aprile 2014 con Prot. n. 3003 ha inviato la documentazione di cui sopra alle strutture regionali di cui si avvale il Commissario delegato registrata agli atti il 15 aprile 2014 con CR.2014.0013715, confermando l'entità del quadro economico dei lavori di rimozione e smaltimento del materiale, pari ad euro 35.000,00, oltre ad IVA al 22%, per un importo totale pari ad euro 42.700,00;

Considerato che:

- il Decreto Legge 6/6/2012 n. 74 ha previsto all'art. 17 comma 17 che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provveda, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20 - 29 maggio 2012;

- l'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 ha disposto lo stanziamento di ulteriori 6 milioni di euro per far fronte alla spesa presunta, per l'attività di rimozione e trattamento delle macerie per l'anno 2012, che trova la copertura sul fondo di cui all'art. 2 del Decreto Legge 6/6/2012 n. 74 "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate";

- l'ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2013 ha destinato la spesa di 7,5 milioni di euro stanziata dall'ordinanza 34 del 3 settembre 2012, in modo integrale, alla gestione delle situazioni ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 di cui all'ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012;

Dato atto che:

- sussistono i presupposti per ammettere nei confronti del Comune di Mirabello l'assegnazione delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento, nei limiti individuati nell'ordinanza 139/2013 e tenuto conto del quadro economico comunicato dal Comune di Mirabello in data 15/04/2014, per un importo complessivo pari ad euro 42.700,00 IVA inclusa;

- l'importo di cui al punto precedente trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012 secondo quanto stanziato con l'ordinanza n. 34/2013 e disposto con l'ordinanza n. 9/2013 e imputazione nella contabilità speciale n. 5699 attivata presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Bologna a favore del Commissario delegato Vasco Errani;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1) di assegnare al Comune di Mirabello le risorse necessarie per la copertura dei costi per l'asportazione e il trasporto delle macerie miste ad amianto nell'area denominata "Tielle", per un importo pari ad euro 42.700,00 IVA inclusa.

2) di dare atto che l'importo di cui al punto 1) trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012 secondo quanto stanziato con l'ordinanza n. 34/2013 e disposto con l'ordinanza n. 9/2013 e imputazione nella contabilità speciale n. 5699 attivata presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Bologna a favore del Commissario delegato Vasco Errani;

3) di dare atto che per quanto riguarda le successive fasi di erogazione delle risorse e rendicontazione dell'intervento si rinvia alle linee guida definite con Ordinanza n. 139/2013 e richiamate nelle premesse del presente atto;

4) di procedere alla pubblicazione della presente Ordinanza per estratto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e integralmente sulla sezione del sito web dedicato agli adempimenti in materia di trasparenza del Commissario delegato, e di trasmetterne copia al Comune di Mirabello.

Bologna, 3 giugno 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani